

Statuto

PARTE I – PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO 1

DELLA NATURA, DEI PRINCIPI E DEGLI SCOPI

Articolo 1

Della Natura e dei Principi

1. Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I.), fondato nel 1954, è un'organizzazione per adulti che si rivolge a tutti gli uomini e le donne che condividono gli ideali ed i principi dello Scouting e del Guidismo.
2. Il simbolo del M.A.S.C.I è il simbolo dell'International Scout and Guide Fellowship (I.S.G.F.).
3. Il Movimento, membro fondatore dell'IS.G.F., ne fa parte e ne condivide i principi:
 - a. rispettare la vita ed i diritti umani;
 - b. contribuire alla comprensione tra i popoli soprattutto mediante rapporti d'amicizia, tolleranza e rispetto per gli altri;
 - c. lavorare per la giustizia e la pace al fine di costruire un mondo migliore.
4. Il Movimento promuove la costituzione di una federazione italiana degli Adulti scout alla quale possano aderire altre organizzazioni di

adulti che si riconoscono nelle finalità e nella Costituzione dell'I.S.G.F.

Articolo 2

Degli scopi

Il Movimento, fedele alle tradizioni degli Scout e delle Guide ed ai segni dei tempi, ha come scopi principali:

- a. favorire l'impegno personale di ogni Adulto scout a vivere un percorso di educazione permanente secondo i valori dello Scouting espressi nella Promessa e nella Legge scout così come proposte da Baden-Powell, fondatore dello Scouting e del Guidismo, mantenendone vivo ed operante lo spirito nella famiglia, nella convivenza civile e nella Chiesa;
- b. promuovere una presenza coerente e responsabile di testimonianza ecclesiale e civile della Comunità M.A.S.C.I., per un'opera costante di evangelizzazione e di promozione umana;
- c. offrire a tutti la possibilità di vivere l'esperienza del metodo scout in un Movimento di adulti.

TITOLO II

DEI MEMBRI, DELLE COMUNITÀ, DEL MOVIMENTO

Articolo 3

Degli Adulti Scout

1. Sono soci del M.A.S.C.I. gli Adulti scout, cioè tutti gli uomini e le donne che intendono impegnarsi, spontaneamente e gratuitamente, in forma personale e comunitaria, a vivere e testimoniare nella società gli ideali dello Scouting e del Guidismo, che accettano il presente Statuto e il Patto comunitario che ne fa parte integrante, e si impegnano a mantenere vivi e testimoniare nella propria vita personale i valori della Legge e della Promessa, sia che la rinnovino sia che la pro-

nuncino per la prima volta, anche come scelta di appartenenza alla famiglia mondiale dello Scouting e del Guidismo.

2. Le prestazioni fornite dai soci del Movimento, anche se eletti ad incarichi associativi, sono spontanee e gratuite.

Articolo 4

Della Comunità

1. Cellula fondamentale e primaria del M.A.S.C.I. è la Comunità, luogo di amicizia, di condivisione, di esperienza di fede e di servizio, dove si realizza l'educazione permanente dell'Adulto Scout secondo lo stile ed il metodo ispirati alla pedagogia degli Scout e delle Guide, i cui elementi caratterizzanti sono indicati nel Patto comunitario.

2. La Comunità del M.A.S.C.I., fatte salve le competenze esclusive dei livelli regionale e nazionale, opera secondo i principi di autonomia e di responsabilità nell'organizzazione e nei programmi, privilegiando l'attenzione alla realtà sociale e civile, alla Chiesa locale ed alle esigenze di crescita personale di tutti i suoi membri.

3. La Comunità partecipa alla vita ed alla crescita del Movimento e contribuisce attivamente, con responsabilità e consapevolezza, a rendere importante e significativa la sua presenza nella società e nella Chiesa.

Articolo 5

Del Movimento

1. Il M.A.S.C.I. è organizzato nei seguenti livelli:

- livello comunitario;
- livello regionale;
- livello nazionale.

2. Ogni livello opera secondo il principio di sussidiarietà e si dà regole organizzative autonome che non siano in contrasto con il presente Statuto e che tengano conto dei seguenti principi:

- a) la collaborazione tra i diversi livelli per il raggiungimento degli scopi comuni;

- b) la possibilità per tutti gli Adulti scout di contribuire alla formazione delle decisioni e di eleggere i responsabili ai vari incarichi;
- c) l'elettività degli incarichi che assegnano precise responsabilità con le scadenze previste dal presente Statuto.
3. Ogni livello è amministrativamente e finanziariamente autonomo.
4. Ad ogni livello del Movimento è prevista la presenza di un Assistente ecclesiastico. Questi è animatore spirituale della Comunità e degli organi sociali in cui opera con il proprio carisma sacerdotale. È scelto dalla competente Autorità ecclesiastica tra una terna di sacerdoti eletta dalla Comunità o dagli altri organi sociali del Movimento. Ove non ci sia disponibilità di sacerdoti, l'Autorità ecclesiastica competente può affidare l'animazione catechetica a diaconi, religiose e religiosi, o laici di comprovata competenza e testimonianza in campo spirituale, con la medesima modalità di nomina dell'Assistente ecclesiastico.
5. Sono istituite Comunità regionali con lo scopo di raccogliere in via transitoria tutti gli adulti uomini e donne che, pur non facendo parte di una Comunità, condividono le finalità del Movimento.
6. Il Movimento al livello nazionale e regionale sperimenta specifiche iniziative di vita comunitaria rivolte ai giovani che escono dall'esperienza delle associazioni giovanili dello Scouting e Guidismo ricercando le opportune sinergie con tali associazioni.

PARTE II – LE STRUTTURE DI SERVIZIO

TITOLO III DEL LIVELLO DELLA COMUNITÀ

Articolo 6

Degli organismi del livello di Comunità

1. Al fine di realizzare la propria missione la Comunità si dota autonomamente di una propria organizzazione descritta da una Carta di comunità che è sottoposta alla verifica del Consiglio regionale e alla ratifica del Presidente nazionale, che ne accertano la coerenza con
 - a) il Patto comunitario
 - b) il presente Statuto
2. La Carta di comunità, oltre ad esprimere la fisionomia della Comunità stessa, delineando gli obiettivi che essa si pone e i mezzi per conseguirli, dal punto di vista organizzativo prevede almeno:
 - a) un Magister che ha la rappresentanza ufficiale della Comunità e ne coordina le attività
 - b) l'Assemblea di comunità, che elegge il Magister e se previsto l'organo collegiale ristretto detto Magistero, garantisce la partecipazione di tutti gli Adulti scout della Comunità ed esprime la partecipazione comunitaria ai momenti decisionali dei livelli nazionale e regionale.

Articolo 7

Della procedura per formare una nuova Comunità

Gli Adulti scout che intendono formare una nuova Comunità ne fanno richiesta al Consiglio regionale che, dopo averla valutata, la invia al Comitato esecutivo per la registrazione.

TITOLO IV DEL LIVELLO REGIONALE

Articolo 8

Delle competenze del livello regionale

1. Le Comunità che hanno sede nella stessa Regione amministrativa di norma costituiscono il livello regionale del Movimento.
2. Il livello regionale ha le seguenti competenze:

- a) rapporti con gli enti istituzionali, con la Conferenza Episcopale Regionale e con le rappresentanze sociali, associative e politiche al livello regionale;
- b) rapporti con le associazioni giovanili scout e guide a livello regionale;
- c) sviluppo del Movimento sul proprio territorio;
- d) attuazione, secondo le caratteristiche proprie della Regione, dell'indirizzo, programmatico pluriennale approvato dall'Assemblea nazionale e del conseguente programma nazionale del Consiglio nazionale;
- e) verifica della applicazione del metodo educativo per adulti secondo i principi dello Scouting e Guidismo, come definito al livello nazionale ed adattato alle esigenze del territorio;
- f) realizzazione degli eventi di formazione ed animazione delegati dal livello nazionale, secondo le modalità ed i contenuti definiti al livello nazionale ed adattati alle esigenze del territorio;
- g) ideazione, progettazione, realizzazione e verifica di iniziative, progetti, imprese ed eventi al livello regionale, purché non in contrasto con quelle di carattere nazionale;
- h) partecipazione alle iniziative, progetti, imprese ed eventi definiti al livello nazionale secondo le modalità fissate dal Consiglio nazionale;
- i) verifica del censimento annuale di tutti i soci, raccolto tramite le Comunità, da trasmettere al livello nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale;
- l) gestione della Comunità regionale sotto la diretta responsabilità dell'organo collegiale regionale.

Articolo 9

Degli organismi del livello regionale

1. La regione si dota autonomamente, per realizzare i propri compiti, di una organizzazione descritta nel Regolamento regionale approvato

dal Consiglio nazionale, cui viene sottoposto per la verifica di coerenza con il Patto comunitario e con il presente Statuto

2. il Regolamento regionale deve prevedere:

a) l'Assemblea regionale, che garantisce la rappresentanza democratica di tutte le Comunità e l'espressione di tutte le sensibilità presenti in regione, con il compito di eleggere il Segretario regionale e di eleggere la terna entro la quale dovrà essere nominato l'Assistente ecclesiastico regionale; l'Assemblea regionale esprime la partecipazione regionale ai momenti decisionali del livello nazionale e può proporre candidature per il rinnovo degli organismi nazionali, come previsto dal Regolamento nazionale;

b) il Segretario regionale, che ha la rappresentanza ufficiale del Movimento al livello regionale, ne coordina le attività nell'ambito delle competenze regionali ed assicura il collegamento tra le Comunità della regione e gli organismi nazionali; in caso di assenza ed impedimento viene sostituito dal Vice Segretario da lui designato, la cui nomina è ratificata dal Consiglio regionale;

c) il Consiglio regionale, del quale fa parte l'Assistente ecclesiastico regionale, costituito dai magister delle Comunità, che collabora con il Segretario e rappresenta in via continuativa le Comunità e tutte le istanze del Movimento sul territorio.

3. Le regioni possono articolarsi in ulteriori strutture (zone, aree diocesane ecc.) le cui denominazioni, compiti e responsabilità sono definiti dal Consiglio regionale.

TITOLO V DEL LIVELLO NAZIONALE

Articolo 10

Delle competenze del livello nazionale

1. Sono competenze esclusive del livello nazionale:

- a) i rapporti con gli enti istituzionali, con la Conferenza Episcopale Italiana e con le rappresentanze sociali, associative e politiche al livello nazionale;
 - b) i rapporti con le associazioni giovanili scout e guide al livello nazionale;
 - c) i rapporti internazionali dello Scouting e del Guidismo ed in particolare con le organizzazioni internazionali dell'I.S.G.F. e dello Scouting e del Guidismo;
 - d) la definizione del metodo educativo per adulti secondo i principi dello Scouting e Guidismo e della catechesi per un laicato adulto;
 - e) la definizione dei programmi e la realizzazione degli eventi di formazione ed animazione, nonché la realizzazione degli eventi di formazione dei formatori; il Regolamento definisce i criteri con cui il livello nazionale può delegare la realizzazione di specifiche tipologie di eventi al livello regionale;
 - f) l'ideazione, la progettazione, la realizzazione e la verifica di iniziative, progetti, imprese ed eventi al livello nazionale;
 - g) le politiche generali per le pubbliche relazioni, la comunicazione e la stampa, ed in particolare la gestione della rivista del Movimento;
 - h) la raccolta del censimento annuale dei soci e delle Comunità, nel rispetto delle norme previste nel Regolamento.
2. La realizzazione di attività connesse a specifiche competenze può essere delegata al livello regionale secondo modalità, forme e limiti specificati nel Regolamento.

Articolo 11

Degli organismi del livello nazionale

Al fine di realizzare tali compiti, gli organismi operanti al livello nazionale sono: Assemblea nazionale, Presidente nazionale, Vice Presidente nazionale, Assistente ecclesiastico nazionale, Consiglio nazio-

nale, Segretario nazionale, Comitato esecutivo, Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 12

Della Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale, cui può assistere ogni socio, è formata dai delegati degli Adulti scout, dai componenti del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo e dagli Assistenti ecclesiastici regionali.

2. L'Assemblea:

- a) approva e modifica il presente Statuto ed il Patto comunitario;
- b) discute e approva l'indirizzo programmatico pluriennale del Movimento, nel rispetto del Patto comunitario e tenendo conto delle relazioni del Presidente nazionale e dell'Assistente ecclesiastico nazionale;
- c) discute ed approva specifici documenti di interesse generale del Movimento;
- d) sulla base delle candidature proposte con le modalità previste dal Regolamento, elegge con distinte votazioni il Presidente nazionale, dieci componenti del Consiglio nazionale, il Segretario nazionale e tre Revisori dei conti.

3. L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente nazionale, in via ordinaria, ogni tre anni; può essere convocata, in via straordinaria, ad iniziativa del Consiglio nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle Comunità censite.

4. Le modifiche al presente Statuto e al Patto comunitario verranno di norma discusse ed approvate nel corso di un'Assemblea nazionale straordinaria.

5. L'Assemblea nazionale è validamente costituita con la presenza di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto.

6. Le deliberazioni che non abbiano ad oggetto modifiche del Patto comunitario o del presente Statuto sono adottate a maggioranza asso-

luta dei voti espressi dai votanti, considerando voti espressi anche le astensioni.

7. Il Presidente nazionale ed il Segretario nazionale sono eletti con il voto della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea nazionale.

8. L'Assemblea nazionale è presieduta da un Presidente eletto dai partecipanti.

Articolo 13

Del Presidente nazionale e del Vice Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale è il garante del rispetto del presente Statuto a tutti i livelli, garantisce e rappresenta l'unità del Movimento in Italia ed all'estero, ha la rappresentanza legale del M.A.S.C.I. a tutti gli effetti, si pronuncia pubblicamente a nome del Movimento, in caso di necessità ed urgenza, su problemi di particolare rilevanza. È la massima autorità deputata a dirimere le controversie che dovessero nascere all'interno del Movimento. Convoca l'Assemblea nazionale.

2. Su richiesta del Consiglio nazionale o di una Regione dirime controversie e diversità di interpretazione relative al presente Statuto e per questo compito si avvale dell'assistenza di due Adulti scout nominati dal Consiglio nazionale.

3. Nel corso dell'Assemblea nazionale svolge la relazione a nome del Consiglio nazionale sullo stato generale del Movimento ed in particolare sull'attuazione degli indirizzi programmatici.

4. Convoca e presiede il Consiglio nazionale.

5. Partecipa senza diritto di voto ai lavori del Comitato esecutivo, ove rappresenta anche il Consiglio nazionale e ne tutela le decisioni. Solo per importanti e giustificati motivi può sospendere gli atti del Comitato esecutivo e rinviarli all'esame del Consiglio nazionale.

6. Interviene qualora iniziative a carattere regionale ed interregionale risultino in contrasto con le norme del presente Statuto o del Patto comunitario o con le linee programmatiche generali del Movimento.

7. Ratifica le Carte di comunità verificandone la rispondenza al presente Statuto e al Patto comunitario.

8. In caso di assenza ed impedimento viene sostituito dal Vice Presidente Nazionale da lui designato tra i componenti eletti del Consiglio nazionale e la cui nomina è ratificata dal Consiglio nazionale nella prima riunione dopo l'Assemblea nazionale.

Articolo 14

Dell'Assistente ecclesiastico nazionale

1. L'Assistente ecclesiastico nazionale, nominato dalla competente Autorità ecclesiastica su una terna di nomi eletti dal Consiglio nazionale, collabora con gli organi direttivi del Movimento partecipando alla vita del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

2. L'Assistente ecclesiastico nazionale, coadiuvato da Assistenti Ecclesiastici da lui designati per settori specifici, imposta, avvia e coordina le attività pastorali degli Assistenti ecclesiastici regionali, tenendo conto dei piani pastorali della C.E.I.

3. Nel corso dell'Assemblea nazionale svolge una relazione sull'impegno e sulla crescita spirituali del Movimento.

Articolo 15

Del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è costituito dai seguenti membri di pieno diritto:

- a) il Presidente nazionale;
- b) l'Assistente ecclesiastico nazionale;
- c) il Segretario nazionale;
- d) dieci Consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea nazionale;
- e) i Segretari regionali ed i Commissari regionali eventualmente designati;

2. Partecipano altresì al Consiglio nazionale con diritto di intervento:

- a) l'Adulto scout del M.A.S.C.I. che sia membro del Comitato mondiale dell'I.S.G.F.;

- b) il Segretario internazionale;
 - c) l'Amministratore;
 - d) il Direttore di Strade Aperte;
 - e) il responsabile del sito Internet;
 - f) i Revisori dei conti;
3. Sono invitati a parteciparvi gli altri componenti del Comitato esecutivo ove all'ordine del giorno siano inseriti argomenti connessi al loro specifico incarico.
4. Ogni Consigliere nazionale, nelle riunioni del Consiglio nazionale, esprime il proprio parere secondo le convinzioni maturate nel corso del dibattito senza vincolo di mandato.
5. Il Consiglio nazionale si riunisce di norma almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente nazionale, che provvede a convocarlo, inoltre, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue riunioni sono valide con la presenza del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi, inclusi i voti di astensione.
6. Salvo quant'altro previsto dal presente Statuto, il Consiglio nazionale:
- a) provvede, sulla base dell'indirizzo programmatico pluriennale approvato dall'Assemblea nazionale, ad individuare ed orientare le attività e le iniziative da sviluppare in campo nazionale, articolandole in un programma nazionale pluriennale; ne affida al Comitato esecutivo la realizzazione e ne controlla ed approva annualmente lo stato di attuazione;
 - b) approva il piano redazionale della rivista del Movimento predisposto dal Direttore di Strade Aperte insieme al Comitato esecutivo e ne controlla annualmente l'attuazione;
 - c) approva il piano annuale di gestione del sito Internet predisposto dal responsabile e sottoposto a verifica semestrale da parte del Comitato esecutivo;

- d) segue la vita delle Regioni di cui esamina e valuta annualmente la relazione anche con riferimento agli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea nazionale ed al programma nazionale approvato dal Consiglio nazionale;
- e) decide l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale e fornisce specifiche indicazioni al Comitato esecutivo circa l'organizzazione delle sessioni dell'Assemblea nazionale e l'impostazione dei convegni di carattere nazionale;
- f) emana e modifica le norme regolamentari per l'attuazione del presente Statuto;
- g) elegge una terna di nomi da sottoporre alla Conferenza Episcopale Italiana per la nomina dell'Assistente ecclesiastico nazionale;
- h) decide, in via ordinaria, sulle questioni di importanza nazionale che incidono sulla vita del Movimento e si pronuncia, anche pubblicamente, su aspetti di particolare rilevanza in campo civile, politico ed ecclesiale;
- i) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo ed autorizza le spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Regolamento;
- l) determina, almeno tre mesi prima della fine dell'anno, l'entità della quota associativa dovuta dai soci per l'anno successivo;
- m) provvede alla promozione, regolamentazione e controllo delle imprese del M.A.S.C.I., e delle società, associazioni, fondazioni emanazione del M.A.S.C.I. e nomina i responsabili delle imprese nazionali, di cui ascolta la relazione una volta all'anno;
- n) ratifica la nomina di un massimo di sei componenti del Comitato esecutivo designati dal Segretario nazionale;
- o) conferisce, su designazione congiunta del Presidente nazionale e del Segretario nazionale, l'incarico al Segretario internazionale, al Direttore della rivista, al responsabile del sito Internet, all'Amministratore, scelti tra persone di indiscussa competenza e

professionalità; essi prendono parte ai lavori del Consiglio nazionale e sono membri effettivi Comitato esecutivo con i compiti specifici loro attribuiti;

p) ratifica, su designazione del Presidente nazionale, la nomina del Vice Presidente nazionale scelto tra i Consiglieri nazionali eletti e, su designazione del Segretario nazionale, del Vice Segretario nazionale scelto tra i componenti del Comitato esecutivo;

q) nomina due Adulti scout che hanno il compito di assistere il Presidente nazionale nel dirimere controversie e diversità di interpretazione del presente Statuto;

r) nomina i Commissari regionali per i compiti previsti all'art. 26.1;

s) ratifica i Regolamenti regionali verificandone la rispondenza al presente Statuto e al Patto comunitario.

7) L'organizzazione e le modalità di lavoro del Consiglio nazionale sono regolate da apposite norme del Regolamento.

Articolo 16

Del Segretario nazionale

1. Il Segretario nazionale convoca e presiede il Comitato esecutivo, del quale sceglie fino a sei componenti secondo le norme previste dal presente Statuto. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo ed assicura il collegamento tra gli organi centrali del Movimento e quelli periferici. Stimola e coordina, altresì, le attività di tutti i componenti del Comitato esecutivo.

2. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Segretario nazionale, da lui designato tra i componenti del Comitato esecutivo e la cui nomina è ratificata dal Consiglio nazionale.

Articolo 17

Del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è costituito dai seguenti membri di pieno diritto:

- a) il Segretario nazionale che lo convoca e lo presiede;
- b) l'Assistente ecclesiastico nazionale;
- c) fino a sei componenti, scelti dal Segretario nazionale tra Adulti Scout soci del movimento censiti almeno da tre anni consecutivi, la cui nomina è ratificata dal Consiglio nazionale;
- d) l'Amministratore, il Segretario internazionale, il responsabile del Sito Internet e il Direttore della Rivista.

2. Il Presidente nazionale partecipa con diritto di intervento a tutte le sedute del Comitato esecutivo, ove tutela le decisioni del Consiglio nazionale, e può sospendere gli atti di questo organismo per importanti e giustificati motivi, rinviandoli all'esame del Consiglio nazionale.

3. Sono invitati a partecipare, di volta in volta, i Revisori dei conti ove gli argomenti in discussione richiedano la loro presenza.

4. Il Comitato esecutivo assegna ad ogni suo membro incarichi specifici secondo le esigenze e i programmi del Movimento, definiti dal Consiglio nazionale nel programma nazionale.

5. Salvo quanto altro previsto dal presente Statuto, il Comitato esecutivo:

- a) dà costante impulso alla vita del Movimento, attuando il programma nazionale secondo le iniziative ed i progetti decisi dal Consiglio nazionale sulla base delle indicazioni programmatiche dell'Assemblea nazionale; sull'attuazione di tali iniziative e progetti riferisce, con relazione scritta, periodicamente (almeno una volta l'anno) al Consiglio nazionale che l'approva apportando se del caso integrazioni e suggerimenti;
- b) raccoglie, anche tramite visite sul posto, le esperienze significative di servizio, educazione permanente e catechesi per adulti realizzate dalle Comunità e le diffonde a tutto il Movimento, d'intesa con i Segretari regionali;

- c) esamina ed approva gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi predisposti dall'Amministratore, prima che vengano sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale;
- d) esamina ed approva il "rapporto sulle relazioni internazionali e la mondialità" predisposto dal Segretario internazionale, prima che venga sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale;
- e) esamina ed approva il piano redazionale di *Strade Aperte* predisposto dal Direttore della rivista, prima che venga sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale;
- f) verifica ogni sei mesi il piano annuale di gestione del sito Internet predisposto dal responsabile e approvato dal Consiglio nazionale;
- g) registra le Comunità, i Magister, i Segretari regionali;
- h) raccoglie e valorizza le esperienze dell'attività delle Comunità regionali;
- i) provvede al censimento annuale dei soci e delle Comunità del M.A.S.C.I.;
- l) cura, d'intesa con i Segretari regionali, lo sviluppo del Movimento.

6. Il Comitato esecutivo opera in modo collegiale. Le sue riunioni sono valide con la presenza del Presidente nazionale o di chi ne fa le veci e di almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del Comitato esecutivo vengono assunte con la maggioranza della metà più uno dei partecipanti, considerandosi voti espressi anche le astensioni. In caso di parità, il voto del Segretario nazionale è determinante.

Articolo 18

Dell'Amministratore

Nell'ambito del Comitato esecutivo e del Consiglio nazionale compiti specifici sono assegnati all'Amministratore:

- a. l'Amministratore provvede alla gestione dei fondi sociali in conformità dei deliberati ed eventuali autorizzazioni del Consiglio nazionale. Egli è tenuto a predisporre ogni anno gli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo e del conto economico, sottoponendoli alla preventiva approvazione del Comitato esecutivo e successivamente del Consiglio nazionale;
- b. il bilancio preventivo va redatto tenendo conto delle quote associative fissate dal Consiglio nazionale e di eventuali contributi di soci e di terzi;
- c. l'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- d. l'Amministratore è dispensato dal prestare cauzione;
- e. egli è autorizzato a compiere tutte le operazioni occorrenti all'espletamento del suo incarico, comprese l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e postali con cui operare per l'ordinaria amministrazione;
- f. su sua proposta, il Consiglio nazionale nomina tra i soci un Tesoriere il quale è autorizzato a compiere, con firma disgiunta dall'Amministratore, tutte le operazioni di competenza di quest'ultimo, tranne che aprire e chiudere il conto corrente bancario; il Tesoriere può essere autorizzato dal Presidente nazionale ad operare sui conti correnti bancari e postali anche con firma disgiunta.

Articolo 19

Del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo della gestione dei fondi sociali.
2. I Revisori dei conti assistono alle sessioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo nelle quali si trattano questioni attinenti ai bilanci o agli impegni di spesa, esprimendo in proposito il loro parere.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti presenta al Consiglio nazionale una sua relazione sul conto consuntivo.
4. La carica di Revisore è incompatibile con quelle di componente del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, e di Segretario regionale.

PARTE III – VITA DEL MOVIMENTO

TITOLO VI DELLA MONDIALITÀ

Articolo 20

Dei rapporti internazionali

1. Il M.A.S.C.I partecipa attivamente alla vita ed allo sviluppo dell'I.S.G.F.
2. Il Presidente nazionale ed il Segretario internazionale, salvo gravi impedimenti, sono membri della delegazione italiana nelle diverse istanze dell'I.S.G.F.
3. Il Segretario internazionale, secondo quanto previsto dalle norme dell'I.S.G.F., garantisce il collegamento costante ed operativo con i diversi livelli dell'I.S.G.F. e promuove le iniziative dell'I.S.G.F. nell'ambito del Movimento.

Articolo 21

Dell'educazione alla mondialità e alla pace

1. Il M.A.S.C.I. è impegnato a sviluppare l'educazione alla mondialità ed a promuovere lo scautismo ed il guidismo nel mondo.
2. A tal fine ogni livello del Movimento (nazionale, regionale, di comunità) è impegnato nella realizzazione di gemellaggi, da realizzare soprattutto con realtà dei paesi in via di sviluppo, dove lo scautismo ed il guidismo rappresentano una risorsa preziosa. Il M.A.S.C.I.

è impegnato a promuovere, secondo le indicazioni di B.-P., l'educazione alla pace ed a fare del Movimento e di tutta l'I.S.G.F. un grande Movimento mondiale per la pace e la comprensione tra i popoli.

Articolo 22

Dei progetti e delle iniziative per la mondialità e la pace

1. Il M.A.S.C.I. è impegnato a promuovere e sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo.
2. Le strutture ed in particolare le Comunità del M.A.S.C.I. sono aperte all'accoglienza ed al dialogo con gli stranieri e stabiliscono rapporti di solidarietà e di dialogo con le comunità di immigrati presenti nel proprio territorio.
3. Il M.A.S.C.I. ad ogni livello condivide, partecipa, promuove, realizza con tutti gli uomini di buona volontà, individualmente o comunque organizzati, progetti ed iniziative per la pace.

TITOLO VII DELLE IMPRESE

Articolo 23

Delle iniziative promosse dal M.A.S.C.I.

1. Per l'attuazione di proprie iniziative o imprese o per altre finalità specifiche il M.A.S.C.I. può dar vita a società, associazioni e fondazioni. Le modalità di costituzione, organizzazione, gestione e partecipazione alla vita del Movimento di tali enti sono definite nel Regolamento.
2. In particolare il M.A.S.C.I., avendo come fine primario quello del servizio, può dar vita ad organizzazioni O.N.L.U.S. ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia, delegando alle proprie strutture regionali le opportune iniziative, secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari.

3. Le regioni e le Comunità partecipano, secondo programmi concordati in sede di Consiglio nazionale, alla realizzazione delle iniziative od imprese a carattere nazionale.

4. Il M.A.S.C.I. si configura come organizzazione di volontariato ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia, delegando alle proprie strutture regionali, alle strutture intermedie previste nei Regolamenti regionali e alle Comunità l'iniziativa, la responsabilità e la competenza in questo ambito, secondo quanto stabilito dalle apposite norme regolamentari. Gli adempimenti e le modalità operative per l'iscrizione del M.A.S.C.I. a livello regionale o ai livelli inferiori nei registri istituiti presso la propria Regione amministrativa o Provincia autonoma a norma dell'art.6 della legge 266/91 sono regolate dal Regolamento regionale e dalle Carte di comunità. Il Segretario regionale, in questi casi, dà comunicazione alla sede nazionale dell'avvenuta iscrizione.

TITOLO VIII DELLE NORME FINALI

Articolo 24

Dei rapporti con le altre associazioni

1. Nello spirito della Costituzione dell'I.S.G.F. il Movimento assicura il collegamento con la F.I.S., l'A.G.E.S.C.I. e con tutte le realtà che si rifanno ai principi ed al metodo scout. Il Comitato Esecutivo cura l'attuazione del collegamento secondo gli indirizzi del Consiglio nazionale.

2. Nello spirito del presente Statuto e del Patto comunitario, il Movimento assicura il collegamento con tutte le realtà associative cattoliche, di altre confessioni e laiche che si ispirano agli stessi principi educativi e di solidarietà, cooperazione e democrazia; in tal senso può partecipare a quelle esperienze come Consulte e Forum che rappre-

sentano luoghi di incontro dell'associazionismo.

Articolo 25

Degli incarichi associativi elettivi

Tutti gli incarichi associativi elettivi hanno durata di tre anni rinnovabili, per un solo triennio successivo.

Articolo 26

Del presente Statuto e del Regolamento

1. Rispetto delle norme del presente Statuto

a) Gli Adulti Scout qualunque ruolo ricoprano, le Comunità e le Regioni che non rispettino gli impegni scaturenti dal presente Statuto e dal Patto comunitario, si pongono a tutti gli effetti fuori del Movimento.

b) In caso di inadempienza del presente Statuto da parte di una Regione, il Presidente nazionale rivolge un richiamo agli organi regionali; in caso di permanenza dell'inadempienza il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente nazionale, dichiara decaduto il Segretario regionale ed il Consiglio regionale e nomina un Commissario regionale con l'incarico di ristabilire una situazione di conformità allo Statuto e di convocare entro sei mesi l'Assemblea regionale per rieleggere gli organismi regionali ordinari.

2. Modifiche del presente Statuto

a) Il presente Statuto ed il Patto comunitario possono essere modificati di norma in sede di una Assemblea nazionale straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai votanti, intendendosi per voti espressi anche le astensioni.

b) Le modifiche al presente Statuto e al Patto comunitario possono essere proposte dagli organi collegiali delle Comunità e delle Regioni, dal Consiglio nazionale e dal Comitato esecutivo e devono pervenire alla Segreteria nazionale almeno 7 mesi prima

della data di inizio dell'Assemblea nazionale. Successivamente a tale data il Consiglio nazionale opera per giungere, in accordo con i proponenti, ad un testo unificato o a poche alternative.

c) Le proposte di modifica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale devono essere rese note alle Comunità, ai membri del Consiglio nazionale ed agli Assistenti ecclesiastici regionali, a cura del Presidente nazionale, almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'Assemblea nazionale.

d) Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dal Comitato mondiale dell'ISGF e dalla CEI.

3. Regolamento

a) Le norme di applicazione del presente Statuto sono contenute nell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio nazionale.

b) Il Regolamento contiene altresì, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le norme necessarie per disciplinare la vita ordinaria del Movimento.

c) Le norme regolamentari sono approvate e modificate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai partecipanti al Consiglio nazionale, intendendosi per voti espressi anche le astensioni.

d) Ogni componente del Consiglio nazionale potrà inoltrare proposte di un nuovo Regolamento o di modifica di quello vigente; tali proposte, a cura del Presidente nazionale, verranno rese note agli altri aventi diritto di voto, almeno venti giorni prima della seduta nella quale verranno discusse.

Articolo 27

Delle incompatibilità

1. Il M.A.S.C.I. riconosce il valore della politica intesa come servizio, ed incoraggia, nel rispetto assoluto delle opzioni personali, l'impegno politico diretto dei soci.

2. Tuttavia, a salvaguardia dell'autonomia del Movimento, gli incarichi di Presidente nazionale, Segretario nazionale e Segretario regiona-

le sono incompatibili con candidature ad elezioni regionali, nazionali ed europee.

3. La candidatura opera come causa di sospensione dall'incarico, l'elezione come causa di decadenza. Ove il candidato o eletto sia il Presidente nazionale o il Segretario nazionale, verrà sostituito rispettivamente dal Vice Presidente nazionale o dal Vice Segretario nazionale fino alla scadenza dell'incarico; se si tratta del Segretario regionale, questi viene temporaneamente sostituito, al momento della candidatura, dal Vice Segretario regionale il quale, in caso di avvenuta elezione, convoca entro trenta giorni l'Assemblea regionale per la nomina di un nuovo Segretario regionale

4. Un Adulto scout può ricoprire nello stesso momento uno solo degli incarichi elettivi previsti dal presente Statuto. Il ruolo di membro del Consiglio nazionale è incompatibile, salvo che per il Segretario nazionale, con quello di componente del Comitato esecutivo.

Articolo 28

Della sede

Il Movimento ha attualmente sede in Roma, Via Picardi 6; eventuali mutamenti di sede deliberati dal Consiglio nazionale non comportano modifica statutaria ai sensi dell'art. 26.2.

Articolo 29

Dell'entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con la sua pubblicazione sulla rivista associativa.

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria per lo Statuto del 7/9 novembre 2003 – modificato dall'Assemblea nazionale del 22/24 ottobre 2010 e, su mandato della stessa assemblea, revisionato dal punto di vista linguistico e tecnico- giuridico dal Consiglio Nazionale del 4/5 dicembre 2010).

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 116/2012

IL PRESIDENTE

- VISTA l'istanza in data 13 dicembre 2010 del Presidente Nazionale e dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I.), con sede in Roma, con la quale si chiede l'approvazione del nuovo statuto;
- CONSIDERATO il parere della Commissione Episcopale per il Laicato;
- VISTA la delibera del Consiglio Episcopale Permanente del 23-26 gennaio 2012;
- A NORMA del can. 299, § 3 del Codice di diritto canonico e degli artt. 23, lett. v) e 27, lett. a) dello statuto della C.E.I.

DECRETA

Lo statuto del «Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani» (M.A.S.C.I.), con sede in Roma, è approvato nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 9 febbraio 2012



Angelo Card. Bagnasco
Angelo Card. Bagnasco

